

STATUTO

ASSOCIAZIONE CUSTODI DI SUCCESSO FIRENZE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Custodi di Successo Firenze" (di seguito, l'"**Associazione**" ed in forma abbreviata, "**CdS FI**").
- 1.2 L'Associazione ha sede in Firenze, Via Vittorio Alfieri 11. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie.
- 1.3 La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2100 e può essere prorogata.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'Associazione

- 2.1 L'Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge la finalità di studiare, analizzare e monitorare la nascita ovvero l'evoluzione dell'imprenditoria in settori di mercato aventi interessanti prospettive di sviluppo, in particolare nei seguenti segmenti: manifatturiero, *fashion*, *digital*, *mobile*, *web*, *food*, *luxury* e *travel*.
- 2.2 Nello specifico, l'Associazione si pone l'obiettivo di facilitare, stimolare e sensibilizzare tra gli associati un interesse culturale per il mondo delle imprese nelle sue varie dinamiche di mercato, attraverso la condivisione di esperienze e lo studio di *case history* che hanno segnato l'eccellenza dell'imprenditoria, focalizzando l'attenzione nell'analisi dei processi organizzativi, procedurali e tecnologici di un'impresa (in particolare delle imprese c.d. *start up*), con l'obiettivo altresì di accrescere tra gli associati la loro conoscenza nella capacità di lettura ed analisi dei bilanci e dei piani di sviluppo industriale e commerciale di un'impresa.

L'attività che l'Associazione persegue è squisitamente culturale e deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo.

- 2.3 Inoltre, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire ed agevolare lo sviluppo del *private equity* e del *venture capital* in Italia ed all'estero, con particolare focalizzazione nel settore delle *start up* innovative;
 - b) rappresentare presso i competenti organi italiani ed internazionali gli associati, con l'intento di favorire lo sviluppo di un adeguato contesto normativo ed istituzionale;
 - c) promuovere e sviluppare una corretta conoscenza e cultura del capitale di rischio e delle sue criticità;
 - d) condividere e divulgare tra gli associati informazioni di pubblico dominio relative al settore del *private equity* e del *venture capital*;
 - e) incoraggiare lo scambio di esperienze tra i gli associati e diffondere tra loro un'adeguata conoscenza del funzionamento delle dinamiche del mercato, dei suoi vari cicli economici e delle crisi congiunturali al quale esso è esposto;
 - f) promuovere incontri tra i Soci e gli operatori economico-finanziari italiani ed internazionali;
 - g) facilitare i rapporti di collaborazione con primarie istituzioni scientifiche universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di sviluppare gli investimenti in tecnologie ed in progetti imprenditoriali innovativi;
 - h) agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, se del caso anche attraverso la collaborazione con altre entità.

2.4 Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione:

- a) si prefigge di svolgere un ruolo attivo e di contribuire nel processo evolutivo della normativa di settore, anche regolamentare, se del caso mediante un'attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le competenti autorità, anche per facilitare lo sviluppo di un contesto favorevole per il *private equity* ed il *venture capital*;
- b) organizza iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la cultura del capitale di rischio, anche mediante incontri, dibattiti, convegni ed interventi di operatori settore, di professionisti ovvero di professori universitari e ricercatori cultori della materia;
- c) favorisce lo scambio di informazioni tra i Soci e tra loro ed altre istituzioni;
- d) compie attività di studio, ricerca e pubblicazioni;
- e) favorisce occasioni di incontro tra i Soci ed il mondo delle imprese e della ricerca scientifica;
- f) può partecipare o aderire in altri organismi aventi scopi affini ed analoghi;
- g) svolgere ogni altra attività comunque utile al raggiungimento delle finalità associative;
- h) sostenere l'attività di *networking* con le altre associazioni Custodi di Successo.

2.5 Per la realizzazione di quanto sopra, CdS Fi si avvale della propria struttura organizzativa e delle attiva partecipazione dei Soci.

2.6 È fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque qualificati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita di CdS Fi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle alle medesime direttamente connesse.

Articolo 3 - I Soci

3.1 Possono essere Soci di CdS Fi solo persone fisiche interessate alle attività dell'Associazione e che, previa richiesta formulata per iscritta da un altro Socio, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, prevedendo al riguardo almeno due voti sfavorevoli per il diniego di una richiesta di iscrizione. Ai potenziali Soci è richiesto il possesso di requisiti di serietà, professionalità e trasparenza, nonché la dimostrazione di un interesse per le attività dell'Associazione.

3.2 I Soci sono classificati in tre distinte categorie:

3.2.1 Fondatori, individuati in coloro che hanno partecipato alla costituzione di CdS Fi o così riconosciuti dal Consiglio;

3.2.2 *Senior*, individuati in tutti coloro che sono iscritti e partecipano alle attività dell'Associazione da oltre due anni;

3.2.3 *Junior*, individuati in tutti coloro che sono iscritti e partecipano alle attività dell'Associazione da meno di due anni.

3.3 In deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo 3.1, possono partecipare alle attività, pur senza avere un diritto di voto in Assemblea, le entità (quali a titolo esemplificativo le università, i centri di ricerca ed altre istituzioni, pubbliche o private, sia italiane sia internazionali) che siano interessate allo sviluppo del mercato del capitale di rischio. Il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso se richiedere alle predette entità di versare un eventuale contributo per sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 4 – Perdita dello status di Socio

4.1 Il Socio cessa di far parte dell'Associazione al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il Socio invia comunicazione scritta di recesso al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) il Socio che svolge un'attività imprenditoriale per la quale è dichiarato fallito con avvio di un procedimento penale a suo carico ovvero per colui che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati societari, finanziari e/o tributari;
 - c) il Socio è venuto gravemente meno al codice di comportamento di volta in volta approvato dall'Associazione;
 - d) il Socio non provvede ad effettuare il versamento delle quota associativa entro il termine di 30 giorni dalla relativa scadenza.
- 4.2 I Soci receduti o esclusi non possono avanzare alcuna pretesa, anche di natura economica, sul patrimonio dell'Associazione, né richiedere il rimborso dei contributi versati e/o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Articolo 5 – Doveri dei Soci

- 5.1 Ogni Socio si impegna ad osservare il presente Statuto, il codice di comportamento ed i regolamenti (che di volta in volta saranno adottati da Cds Fi), le deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché a rispettare i protocolli di autonomia di volta in volta promulgati.
- 5.2 Ciascun Socio si impegna altresì a collaborare con CdS Fi con spirito solidale, amichevole, rendendosi utile e parte attiva nel perseguimento degli scopi associativi.
- 5.3 Ciascun Socio si impegna altresì a versare la quota annuale di iscrizione stabilita di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

- 6.1 L'Associazione è composta dai seguenti organi:
- a) Assemblea;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente e Vice Presidente;
 - d) Tesoriere;
 - e) Segretario.
- 6.2 Gli incarichi di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, inerenti l'attività associativa e debitamente documentate, purchè nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Associazione.

Articolo 7 – Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
- 7.2 L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per (i) l'approvazione del bilancio di ciascun esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente e del programma di attività, (ii) per la nomina o il rinnovo del Consiglio Direttivo, (iii) su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo richiedono almeno il 30% dei Soci iscritti, in regola con il pagamento delle quote. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, ovvero su delega di quest'ultimo, dal Segretario.
- 7.3 L'Assemblea è convocata tramite un avviso inviato, almeno otto giorni prima dalla data di convocazione, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo che ciascun Socio avrà avuto cura di comunicare al momento della compilazione della scheda di iscrizione, e nel quale sarà indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

- 7.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con un quarto dei Soci; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, con almeno la metà più uno dei Soci. In qualsiasi deliberazione dell'Assemblea, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei Soci partecipanti.
- 7.5 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale.
- 7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 7.7 In assenza del Segretario, le sue funzioni durante lo svolgimento dell'Assemblea possono essere compiute da uno dei Soci nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
- 7.8 L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) delibera sull'indirizzo generale delle attività dell'Associazione;
 - c) delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno in corso;
 - d) approva il rendiconto economico e finanziario della gestione annuale;
 - e) delibera la quota associativa annuale;
 - f) delibera in ogni altro altra materia che si rende necessaria e strumentale al conseguimento delle finalità associative.
- 7.9 L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
 - g) discute e delibera su ogni altro argomento straordinario (quale ad esempio la decisione sull'esclusione di un Socio ovvero sulla revoca dell'incarico di un consigliere).
- 7.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 7.11 Presso la sede dell'Associazione sono conservati il libro dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i bilanci annuali.
- 7.12 Ciascun Associato ha diritto di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i bilanci annuali
- 7.13 Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- 7.14 Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo la votazione avviene sulla base di una lista di candidature. Ogni Socio può supportare un solo candidato ed esprimere, in sede di voto, una sola preferenza. La votazione avviene con scrutinio palese e sono eletti i candidati che ottengono le maggiori preferenze e, in caso di parità, prevale il l'associato iscritto da più tempo. Alla scadenza del mandato i consiglieri uscenti sono rieleggibili per un numero indefinito di mandati. Nel caso i candidati siano in numero inferiore al numero minimo richiesto per la formazione del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà ad inserire nella lista dei candidati tanti nominativi quanti ne servono per raggiungere tale numero minimo.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

- 8.1 L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da 3, 5, 7 oppure 9 componenti.
- 8.2 La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente dai Soci Fondatori.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni. Il mandato anche per i singoli consiglieri è rinnovabile.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa, in particolare il Consiglio Direttivo:
- a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione che deve essere votato a maggioranza dallo stesso Consiglio, il Tesoriere ed il Segretario;
 - b) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di un Socio;
 - c) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione nel quadro delle linee generali dettate dall'Assemblea;
 - d) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell'Associazione;
 - e) predisporre ed approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione per l'esercizio decorso e il preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione;
 - f) propone l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) approva un codice di comportamento e vigila sulla sua ottemperanza da parte dei Soci;
 - h) emana i Regolamenti dell'Associazione.
- 8.5 Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo (anche per dimissioni o comunque rinuncia al suo incarico), viene nominato il primo dei non eletti, in assenza del quale il consiglio direttivo procederà per cooptazione con il voto dei 2/3 (due terzi dei consiglieri in carica). Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il numero massimo di cooptazioni nell'arco di un mandato deve essere limitato a 3 (tre) volte. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del consiglio si riduce della metà dei consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo decade e senza indugio i consiglieri rimasti in carica procedono alla convocazione dell'Assemblea per la formazione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, per gravi e motivate ragioni, di proporre all'Assemblea l'esclusione di uno (o più) dei suoi componenti per inadempienza al suo incarico (inclusi quelli di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario).
- 8.7 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri (un terzo quando il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri).
- 8.8 La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso inviato via e-mail a ciascun consigliere, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 8.9 In esecuzione del precedente articolo 3.3, il Consiglio Direttivo può deliberare la partecipazione di enti pubblici e privati che condividano ovvero abbiano una comunanza con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

8.10 Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, che possono essere presenti anche conferendo delega ad un altro consigliere che partecipa all'adunanza. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito se intervengono tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal consigliere da lui indicato. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

9.2 Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno avere la reputazione nonché le caratteristiche di rappresentatività tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità dell'Associazione.

9.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e/o resistere in giudizio.

9.4 Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo per il compimento di un specifico atto ad un altro consigliere.

9.5 Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo;
- b) indirizza e sovrintende l'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

9.6 Il Vice Presidente viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, svolge le funzioni ed esercita i poteri del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

9.7 Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e decadono allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal loro incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 8.5).

Articolo 10 – Tesoriere

10.1 Il Tesoriere viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

10.2 Il Tesoriere ha la funzione di:

- a) riscuotere le entrate;
- b) provvedere al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, documentando ed aggiornando regolarmente le movimentazioni in entrata ed in uscita nel libro cassa;
- c) verificare l'esatto adempimento dei Soci al versamento della quota associativa annuale.

9.3 Il Tesoriere rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e decade allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal suo incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 8.5).

Articolo 11 - Segretario

- 10.1 Il Segretario viene nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 10.2 Il Segretario ha la funzione di:
- a) coordinare i lavori del consiglio direttivo;
 - b) organizzare gli eventi e gli incontri in programma;
 - c) redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
 - d) svolgere ogni attività di carattere gestionale affidatagli dal Consiglio Direttivo.
- 11.3 Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e decade allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal suo incarico (in tal caso si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 8.5).

Articolo 12 – Quota associativa

- 19.1 I Soci sono tenuti a versare entro il mese di Gennaio di ogni anno la quota associativa annuale (il relativo pagamento può essere frazionato in due rate di pari importo, da corrispondersi secondo quanto sarà preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo).
- 19.2 Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea;
- 19.3 La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 13 – Fondo Comune

- 20.1 Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione ed è costituito:
- a) dalle quote associative versate da Soci;
 - b) dalle eccedenze attive delle precedenti gestioni;
 - c) da tutti i contributi ed erogazioni di beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
- 13.2 Eventuali avanzi del Fondo Comune devono essere reinvestiti in nuovi progetti dell'associazione e non possono essere distribuiti ai Soci.

Articolo 14 – Esercizi sociali

- 14.1 Salvo il primo anno di costituzione, gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura del relativo esercizio.
- 14.2 Per la redazione del relativo progetto di bilancio, l'Associazione potrà avvalersi se del caso della consulenza ed assistenza di un esperto contabile o di un revisore.

Articolo 15 – Controversie

- 15.1 Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo (tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società) sarà definita - previo esperimento di tentativo di conciliazione da parte di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti (da esaurirsi nei 10 dieci giorni dalla richiesta di una delle parti) - con arbitrato irrituale *ex bono et aequo*, ad opera di un unico

arbitro scelto di comune accordo, preferibilmente - e se la fattispecie lo consente - fra gli Associati non coinvolti nella controversia.

15.2 In mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dall'istanza del Associato sarà competente esclusivamente il Tribunale di Firenze.

Articolo 16 – Scioglimento

16.1 L'Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, oppure a seguito di delibera dell'Assemblea. L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L'eventuale patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell'associazione. Il patrimonio che residua dopo aver liquidato i creditori dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità (a titolo esemplificativo, enti del c.d. terzo settore che perseguono interessi di assistenza sociale) individuati dall'Assemblea.

Articolo 17 – Rinvio

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

f.to in calce ed in margine Lorenzo Ferrara

f.to in calce ed in margine Emanuele Vernarecci

f.to in calce ed in margine Iacopo Innocenti

f.to in calce ed in margine Tommaso Perfetto

f.to in calce ed in margine Giulio Torrini

f.to in calce ed in margine Francesco Semeraro

f.to in calce ed in margine Marco Franchi

f.to in calce ed in margine Gabriele de Paris

f.to in calce ed in margine Giovanna Focardi Nicita

f.to in calce ed in margine Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo